

REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2008 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007 che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

chi al contingente di rombo chiodato nel Mar Nero per il 2008, l'attuale situazione dello stock di rombo chiodato permetterebbe tale applicazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1579/2007.

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,(4) Data l'urgenza della questione e tenuto conto del fatto che l'esercizio contingente 2008 sta volgendo al termine, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

(5) Data l'urgenza della questione, è inoltre necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1579/2007 ⁽³⁾ fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) Benché il regolamento (CE) n. 1579/2007 preveda che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si appli-

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1579/2007, alla voce «rombo chiodato», le parole «non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96» sono sostituite dalle parole «si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96».

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.⁽³⁾ GU L 346 del 29.12.2007, pag. 1.